

Paolo Bernasconi

Prof. em. Università di San Gallo

Dr. h. c. Università di Zurigo

Raccomandata

Lod.

Consiglio di Stato

del Cantone Ticino

Piazza Governo 6

6500 Bellinzona

Lugano, 21 maggio 2021

PB/cf

RICORSO

(CON EFFETTO SOSPENSIVO)

EX ART. 77 CPV. 1 LETT. B LDP

Parti ricorrenti:

Bruno Balestra, Lugano,
Paolo Bernasconi, Lugano,
Mario Branda, Bellinzona,
Luca Maghetti, Mendrisio
Luigi Mattei, Bellinzona
Marco Mona, Ambri
John Nosedà, Lugano
Pietro Simona, Agra (Collina d'Oro)
Emanuele Stauffer, Arogno

*(tutti patrocinati dall'Avv. Paolo Bernasconi, Via
Lucchini 1, 6901 Lugano)*

Riferimento: pubblicità federale fuorviante indirizzata alle
cittadine e ai cittadini svizzeri aventi diritto di voto in
Svizzera

Oggetto: votazione popolare federale del 13 giugno 2021
relativa Legge federale sulle misure di polizia per la
lotta al terrorismo (MPT) e, meglio, il contenuto delle
"Spiegazioni del Consiglio federale – Votazione
popolare del 13.06.2021" (opuscolo informativo) e le
relative informazioni comunicate dalle Autorità
federali e cantonali.

Via Lucchini 1, 6900 Lugano (Switzerland)

tel. +41 91 9100606 - fax +41 91 9100600 - email: paolo.bernasconi@pblaw.ch

S O M M A R I O

<u>PRIMA PARTE: IN ORDINE AL PRESENTE RICORSO</u>	pag. 3
<i>I. LEGITTIMAZIONE AL RICORSO</i>	pag. 3
<i>II. MOTIVI DEL RICORSO (SINTESI) E VOTAZIONE CONTESTATA</i>	pag. 3
<i>III. EFFETTO SOSPENSIVO</i>	pag. 4
<i>IV. COMPETENZA</i>	pag. 5
<i>V. TERMINE DI RICORSO</i>	pag. 5
 <u>SECONDA PARTE: PUBBLICITÀ FEDERALE FUORVIANTE</u>	 pag. 6
<i>I. ELENCO DELLA PUBBLICITÀ FUORVIANTE RIGUARDANTE I POTERI DELLA POLIZIA</i>	pag. 6
<i>II. CARATTERE FUORVIANTE DELLE INFORMAZIONI DIFFUSE DALLE AUTORITÀ FEDERALI</i>	pag. 8
 <u>A. Informazioni federali in contrasto con il Codice penale svizzero</u>	 pag. 8
<u>B. Informazioni federali in contrasto con altre leggi penali</u>	pag. 10
<u>C. Informazioni federali in contrasto con norme riguardanti i poteri della polizia</u>	pag. 11
<u>D. Informazioni federali contrarie ai rapporti annuali di attività di autorità federali e alla giurisprudenza federale</u>	pag. 13
 <u>TERZA PARTE: MANCATA TRASPARENZA RIGUARDO ALL'INCOMPATIBILITÀ CON I DIRITTI INDIVIDUALI FONDAMENTALI</u>	 pag. 14
 <u>QUARTA PARTE: LE INFORMAZIONI FEDERALI FUORVIANTE VIOLANO LE NORME COSTITUZIONALI E LA LEGGE FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI (LDP) DEL 17.12.1976</u>	 pag. 15

MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PRIMA PARTE: IN ORDINE AL PRESENTE RICORSO

I. LEGITTIMAZIONE AL RICORSO

1. Ai sensi dell'art. 4 lett. a-b LEDP-TI, ha diritto di voto in materia federale ogni cittadino svizzero di diciotto anni compiuti con domicilio politico in un Comune del Cantone, che sia in possesso dei diritti politici e non li eserciti in nessun altro Cantone.
2. I signori Bruno Balestra, Paolo Bernasconi, Mario Branda, Luca Maghetti, Luigi Mattei, Marco Mona, John Nosedà, Pietro Simona ed Emanuele Stauffer, cittadini svizzeri, sono iscritti nei cataloghi elettorali dei Comuni di Agra (Collina d'Oro), Ambri, Arogno, Bellinzona, Mendrisio e Lugano (art. 5 LEDP-TI, art. 4 cpv. 1 LDP). Essi hanno quindi il diritto di voto in materia federale ai sensi dell'art. 4 LEDP-TI.
3. Pacifica è quindi la legittimazione attiva dei qui ricorrenti. La LEDP-TI non contenendo norme in merito, quest'ultima dev'essere stabilita in virtù dell'art. 111 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF), dall'art. 89 cpv. 3 LTF, secondo il quale in materia di diritti politici, il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. Com'è il caso dei qui ricorrenti.

II. MOTIVI DEL RICORSO (SINTESI) E VOTAZIONE CONTESTATA

4. In virtù dell'art. 77 cpv. 1 lett. b della Legge federale sui diritti politici (LDP), il ricorso al Governo cantonale è ammissibile per le irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione).
5. Nel caso in esame, il ricorso è presentato contro la votazione federale popolare relativa alla Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) prevista il 13 giugno 2021 (cfr. Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 13 giugno 2021, FF 2021 639), ritenuta la presenza di chiare e manifeste irregolarità riguardanti la procedura della votazione.

6. Può costituire motivo di ricorso ogni irregolarità attinente alla votazione popolare contestata, in particolare la lesione dei diritti costituzionali e delle leggi federali e cantonali in materia di diritti politici. Il ricorso deve essere motivato con una breve esposizione dei fatti (art. 78 LDP).
7. Come meglio si esporrà nel corso del presente memoriale (cfr. SECONDA PARTE: NEL MERITO), i ricorrenti rimproverano alle Autorità federali e cantonali di avere veicolato tra gli elettori e le elettrici, segnatamente mediante le "Spiegazioni del Consiglio federale – Votazione popolare del 13.06.2021" (opuscolo informativo), delle false informazioni in merito all'oggetto in votazione che risultano compromissive e lesive del diritto costituzionale a tutela della libera formazione dell'opinione dei cittadini e delle cittadine ("*freie Willensbildung*") ai sensi dell'art. 34 della Costituzione federale.
8. In questo senso, a mente dei qui ricorrenti, le irregolarità riguardanti la votazione contestata sono tali da compromettere la libera formazione della volontà degli elettori e l'espressione fedele del voto.
9. I ricorrenti lamentano inoltre una chiara violazione delle prescrizioni federali in materia di informazione degli aventi diritto di voto (art. 10a LDP) nonché dei testi in votazione delle schede e spiegazioni (art. 11 LDP).

III. EFFETTO SOSPENSIVO

10. A titolo preliminare, i ricorrenti postulano inoltre l'accertamento dell'effetto sospensivo previsto dalle norme di procedura applicabili alla presente fattispecie e, di riflesso, la sospensione delle operazioni del voto popolare del 13 giugno 2021 relativo alla Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT).
11. A sostegno di tale accertamento, si rileva che le irregolarità lamentate dal ricorrente, delle quali si vedrà più nel dettaglio nella seconda parte del presente memoriale, sono indubbiamente significative e possono aver già influenzato il risultato della votazione, essendo gli elettori indotti a decidere in base a informazioni non veritiere. Per questa ragione, le false informazioni comunicate dalle Autorità hanno senza dubbio un effetto decisivo sul risultato del voto.

IV. COMPETENZA

12. In virtù dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, il ricorso per le irregolarità riguardanti le votazioni (ricorso sulla votazione) è ammissibile al governo cantonale.
13. I ricorsi mediante i quali si contesta la conformità di una votazione federale con la Costituzione federale e la legislazione federale, devono di principio essere introdotti dinanzi al governo cantonale competente (DTF 138 I 61 consid. 4.6; art. 77 LDP). Tale procedura è altresì applicabile per i ricorsi attinenti alle votazioni federali ai sensi dell'art. 77 LDP, le cui conclusioni o i fatti contestati oltrepassino la competenza del governo cantonale, segnatamente quando viene postulato l'annullamento di una votazione federale oppure degli interventi nella campagna prima del voto che non rientrano nella diretta competenza cantonale (DTF 145 I 207 consid. 1.1). In tal caso, il governo cantonale deve rendere una decisione formale d'irricevibilità (cfr. DTF 137 II 177 consid. 1.2.3).
14. Nel caso in esame, il ricorrente presenta un ricorso avverso la votazione popolare federale del 13 giugno 2021 attinente alla Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT), constatata la presenza di irregolarità nella votazione in oggetto. Per questo motivo, la competenza di codesto lodevole Consiglio di Stato risulta pacifica.

V. TERMINE DI RICORSO

15. Giusta art. 135 LEDP-TI *cum* art. 77 cpv. 1 lett. b LDP, il ricorso contro le votazioni federali deve essere presentato, mediante invio raccomandato, entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale del Cantone.
16. I qui ricorrenti, hanno ricevuto il materiale di voto in questi giorni in cui sono venuti a conoscenza dei fatti e dei motivi di irregolarità attinenti alla votazione popolare del 13 giugno 2021 sulla Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT).
17. Pertanto, il presente ricorso, inviato in data odierna per invio postale raccomandato, è tempestivo, ricevibile e in ordine.

SECONDA PARTE: PUBBLICITÀ FEDERALE FUORVIANTE

I. ELENCO DELLA PUBBLICITÀ FUORVIANTE RIGUARDANTE I POTERI DELLA POLIZIA

18. La pubblicità federale fuorviante è stata diffusa all'elettorato svizzero mediante comunicazioni di diversa natura e di diverso livello di carattere pubblico. Le fonti sono diverse, ma il filo conduttore è sempre il medesimo: le autorità di polizia potrebbero intervenire per comportamenti legati al terrorismo soltanto dopo la consumazione di un atto terroristico. Vengono riprodotti qui di seguito alcuni fra i principali messaggi fuorvianti di questa natura:

- a) Messaggio 19.032 del Consiglio federale concernente la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo del 22 maggio 2019:

"Oggi la polizia può di regola intervenire soltanto quando una persona ha commesso un reato"

- b) Libretto informativo distribuito all'elettorato intitolato "Spiegazioni del Consiglio Federale edite dalla Cancelleria Federale", chiusura redazionale: 5.05.2021:

"Tuttavia oggi la polizia dispone soltanto di possibilità limitate per intervenire preventivamente in caso di minaccia terroristica" (pag. 105)

- c) Documentazione pubblicata sul sito internet della Confederazione sotto il titolo *"Quinto oggetto: lotta al terrorismo. In breve, Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)"*.

Contesto:

"Oggi la polizia può di regola intervenire soltanto quando una persona ha commesso un reato"

- d) Comunicazione pubblica datata Berna, 13 aprile 2021 sul sito del Consiglio Federale intitolata *"MPT: migliore protezione della popolazione dal terrorismo"*:

"Con la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) si intende colmare una lacuna: attualmente, la

polizia ha di norma le mani legate allorquando sussiste una minaccia terroristica concreta, ma non è ancora stato commesso alcun reato".

19. Le suddette affermazioni fuorvianti, a causa del massimo livello di autorevolezza della fonte federale, ovviamente hanno già goduto di un'eco politica e mediatica estremamente importante. Se ne riportano qui soltanto alcuni esempi, gli altri esempi essendo peraltro notori, in quanto tutti pubblicati:

- a) sul Corriere del Ticino del 15 maggio 2021 Norman Gobbi, Consigliere di Stato, Direttore del Dipartimento delle Istituzioni scrisse tra l'altro quanto segue: *"La risposta è no, se pensiamo che oggi la polizia può intervenire solo quando una persona ha già commesso l'attacco terroristico. E' questa la lacuna grave, alcuni in Consiglio federale e in Parlamento hanno posto rimedio con la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) che saremo chiamati a votare il 13 giugno".*
- b) Marco Romano, Consigliere nazionale, nell'articolo intitolato *"Prima che sia troppo tardi: sì il 13 giugno"*: *"Oggi, di fatto, la polizia può intervenire solo quando una persona ha già commesso un reato"* (articolo pubblicato sul portale Ticinonline/20 minuti, in data 15.05.2021, nonché sul quotidiano La Regione in data 14 maggio 2021
- c) Giovanni Galli, "Dall'obbligo di presentarsi agli arresti domiciliari", Corriere del Ticino, 20.05.2021: *"Oggi la polizia non può intervenire se sussiste una minaccia ma non è ancora stato commesso un reato".*
- d) Settimanale intitolato "Opinione Liberale", nell'articolo intitolato *"In ballo c'è la sicurezza degli svizzeri"*, pag. 5: *"Infatti, la polizia può intervenire solo quando una persona ha già commesso un reato"*
- e) Conferenza stampa da parte del Consigliere Federale Karin Keller-Sutter tenuta in data 13.04.2021 e radio- e telediffusa
- f) Dichiarazione della Consiglieria Federale Karin Keller-Sutter sul Corriere del Ticino del 21.05.2021:

"Disponiamo certo dei mezzi previsti dal diritto penale, ma questi possono essere utilizzati solo se un delitto penalmente rilevante già è stato compiuto".

20. Ovviamente, le medesime dichiarazioni fuorvianti sono state diffuse dalle suddette fonti federali anche nelle altre lingue nazionali. Valga per intanto un unico esempio, anche perché gli altri esempi sono tutti noti:

il video, visibile anche su Youtube, intitolato: *"Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen für Bekämpfung von Terrorismus (PMT): 'in Kürze (...) Heute kann die Polizei nämlich nur eingreifen, wenn eine Person bereits eine Straftat begangen hat'"* (<https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20210613/bundesgesetz-uber-polizeiliche-massnahmen-zur-bekampfung-von-terrorismus.html>)

21. Ovviamente, come notorio, queste informazioni, a causa del massimo livello delle fonti, ossia il Consiglio Federale e le autorità federali, hanno goduto e continuano a godere di una colossale diffusione su tutti i media di qualsiasi genere. Gli esempi in tutta la Svizzera sono noti, per cui viene qui riportato un unico esempio:

La rivista "Beobachter":

"Einschreiten kann die Polizei erst dann, wenn es bereits zu einer Straftat gekommen ist".

La medesima informazione fuorviante si ritrova, fra tanti esempi noti, anche su <https://www.bluewin.ch/de/news/schweiz/das-terrorismus-gesetz-kurz-erklaert-713474.html>

II. CARATTERE FUORVIANTE DELLE INFORMAZIONI DIFFUSE DALLE AUTORITÀ FEDERALI

A. Informazioni federali in contrasto con il Codice penale svizzero

22. Il Codice Penale svizzero (CP) punisce coloro che hanno commesso un reato, ma anche coloro che hanno già soltanto tentato di commettere un reato (art. 22 CP). Sono quindi punibili anche tutti i reati tipici del terrorismo, come per esempio:

- a) i reati contro la vita e l'integrità della persona, come omicidio intenzionale, assassinio, lesioni personali intenzionali gravi e semplici, esposizione al pericolo della vita o della salute altrui
- b) i reati contro il patrimonio, come per esempio l'estorsione, il danneggiamento, i reati informatici
- c) i reati contro la libertà personale, come la minaccia, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa di ostaggi, violazione di domicilio
- d) i reati di comune pericolo, come l'incendio, uso delittuoso, fabbricazione, occultamento e trasporto e uso di materie esplosive o di gas velenosi, danneggiamento di impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione
- e) i reati come le pubbliche comunicazioni, come il perturbamento della circolazione pubblica, dei servizi ferroviari e dei pubblici servizi
- f) i reati di falsità, come la falsità nei documenti, nei certificati, la falsificazione e la soppressione di documenti e di certificati
- g) i reati contro la tranquillità pubblica, come la pubblica intimidazione, la pubblica istigazione al crimine o alla violenza, la sommossa, la messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, il finanziamento del terrorismo, il genocidio e i crimini contro l'umanità
- h) I reati contro lo Stato e la Difesa nazionale, come gli attentati contro l'indipendenza della Confederazione la violazione della sovranità territoriale svizzera, lo spionaggio, la propaganda sovversiva, le associazioni illecite, gli attentati contro la sicurezza militare
- i) i reati contro la pubblica autorità,

come la violenza, la minaccia contro le autorità e i funzionari e l'impedimento di atti dell'autorità, l'usurpazione di funzioni, la disobbedienza a decisioni dell'autorità

l) rappresentazione di atti di cruda violenza.

23. Inoltre, il legislatore ha dichiarato punibili comportamenti che costituiscono di per sé stessi un inizio di reato, come in particolare:

- a) la partecipazione ad un'organizzazione criminale
- b) il finanziamento del terrorismo
- c) la pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

24. Inoltre, il legislatore ha dichiarato punibili anche gli atti preparatori di determinati reati gravi, ossia omicidio intenzionale, assassinio, lesioni gravi intenzionali, rapina, sequestro di persona e rapimento, presa di ostaggi, incendio intenzionale, genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, essendo inteso come atto preparatorio il fatto di *"prendere, conformemente ad un piano concreto, disposizioni tecniche oppure organizzative la cui natura ed estensione mostrano che l'autore si accinge a commettere uno dei reati suddetti"*.

B. Informazioni federali in contrasto con altre leggi penali

25. Le informazioni federali suddette sono in contrasto anche con le norme che dichiarano punibili i seguenti reati ed anche il tentativo degli stessi:

- a) il divieto di costituire e partecipare all'organizzazione Al Qaida o a organizzazioni simili, previsto dalla Legge federale del 12.12.2014
- b) violazioni della Legge federale sulle armi del 20 giugno 1997, che puniscono in particolare qualsiasi attività, transazione, cessione, importazione, esportazione di armi, munizioni nonché la rimozione di armi da fuoco
- c) violazione delle norme previste dalla Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977, in particolare per il commercio, deposito, detenzione di esplosivi senza autorizzazione

- d) violazioni delle norme della Legge federale sul materiale bellico del 13 dicembre 1996, in particolare qualsiasi forma di commercio, esportazione, importazione, detenzione senza autorizzazione di materiale bellico, comprese armi atomiche, biologiche e chimiche, mine antiuomo, munizioni a grappolo e divieto del relativo finanziamento.

C. Informazioni federali in contrasto con norme riguardanti
i poteri della polizia

- 26. Vero che alcune delle suddette informazioni federali fuorvianti contengono la circonlocuzione "*di regola*". L'inserimento di queste due parole avrebbe il significato seguente: "*salvo casi eccezionali*". Ne verrebbe quindi la frase seguente: "*salvo casi eccezionali, la polizia non può intervenire prima che sia stato commesso un reato*". Malgrado l'inserimento di queste due parole, la suddetta affermazione rimane completamente falsa: infatti, il diritto procedurale svizzero prevede il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (cfr. artt. 299 e 309 CPP). Ciò significa che, non appena vi sia sospetto di reato, le autorità penali, ossia quelle giudiziarie e quelle di polizia, debbono avviare obbligatoriamente il procedimento penale. Il principio opposto che è quello cosiddetto di opportunità, scatta esclusivamente in casi eccezionali.
- 27. Secondo l'art. 306 CPP "*la polizia deve segnatamente, assicurare e valutare tracce e prove, individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati di reato, se del caso fermare e arrestare oppure ricercare gli indiziati di reato*".
- 28. In relazione al perseguimento di tutti i reati suddetti, del relativo tentativo e dei relativi atti preparatori, la Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia del 20.03.2008 prevede l'uso della forza fisica e delle armi, il fermo di polizia, la perquisizione delle persone e dei loro effetti personali, la perquisizione di locali e veicoli ed il sequestro di oggetti.
- 29. La Legge federale sulle misure per la salvaguardia e la sicurezza interna del 21.03.1997 prevede fra le misure preventive di polizia anche in relazione a tutti i reati suddetti e al loro tentativo:
 - a) i controlli di sicurezza relativi alle persone

- b) il sequestro e la confisca di materiali di propaganda con contenuti che incitano alla violenza
 - c) il sequestro di oggetti pericolosi
 - d) la ricerca di informazioni
30. Secondo la Legge federale sugli uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione del 7 ottobre 1994. L'Ufficio centrale di polizia è incaricato di smascherare le organizzazioni criminali.
31. La Legge federale sui sistemi di informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 prevede che i sistemi di informazione di polizia siano usati per permettere all'autorità di tutela della sicurezza interna di adempiere ai loro compiti. Il sistema gestito dalla polizia federale e contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali. La polizia federale ed i Servizi Segreti (SIC) possono procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale oppure per prevenire minacce per la pubblica sicurezza.
32. La Legge federale del 18 marzo 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, che dà facoltà alla polizia di fornire indicazioni che consentono di identificare la provenienza di una minaccia quando esistono indizi sufficienti indicanti che la sicurezza interna o esterna è oppure è stata minacciata via internet.
33. Secondo la Legge federale sulle attività informative del 25 settembre 2015, il servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) acquisisce e tratta informazioni allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna e esterna rappresentate dal terrorismo, dallo spionaggio, dalla proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, dall'estremismo violento. A questo scopo il SIC può procedere a sorvegliare la corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, utilizzando apparecchi tecnici per registrare e intercettare comunicazioni o conversazioni private nonché per infiltrare sistemi a rete informatici per acquisire informazioni, oppure perturbare, impedire o rallentare l'accesso a informazioni.
34. In sostanza, fra le attività principali della polizia federale rientrano la prevenzione delle minacce nonché le attività riconducibili alla raccolta delle informazioni finalizzate a individuare e a combattere

tempestivamente i pericoli che minacciano lo Stato nel suo insieme, che provengono dal terrorismo, dallo spionaggio e dall'estremismo violento.

35. La Polizia Federale assiste il Ministero Pubblico della Confederazione, mentre le polizie cantonali assistono i Ministeri Pubblici di ogni cantone riguardo al perseguimento dei reati suddetti, dei relativi tentativi e dei relativi atti preparatori, con facoltà di arrestare le persone, controllare le comunicazioni telefoniche e di corrispondenza elettronica, piazzare cimici e altri apparecchi di sorveglianza, perquisire persone, veicoli e abitazioni e sequestrare qualsiasi mezzo di prova.
36. Secondo la Legge sulla polizia del Cantone Ticino del 12.12.1989, la Polizia cantonale in particolare *"previene e, per quanto possibile, impedisce le infrazioni mediante l'informazione e il controllo"* nonché *"indaga sui reati di propria iniziativa o su denuncia"*. A questo scopo anche la polizia cantonale può utilizzare la coercizione fisica, il ricorso alle armi ed eseguire il fermo e l'arresto provvisorio nonché la perquisizione di persone indiziate di detenere il provento o gli strumenti di reato, oppure indiziate di portare armi, oppure per analoghi motivi di sicurezza.

D. Informazioni federali contrarie ai rapporti annuali di attività di autorità federali e alla giurisprudenza federale

37. Nei rapporti di attività pubblicati dalle Autorità federali all'intenzione del Parlamento ed in particolare dalla polizia federale (Fedpol) si legge ogni anno di attività di prevenzione effettuate riguardo a persone, attività, oggetti e veicoli e indipendentemente dalla consumazione di un reato e anche indipendentemente dal tentativo di un reato. Si tratta delle attività che rientrano da decenni fra i compiti antiterrorismo della polizia in Svizzera e altrove (cfr. pro multis Elisabeth Wilnishurst, *Anticipatory self-defence against terrorist*, in: *Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order*, Von den Hevik/Schrijver, Cambridge 2013, pag. 356 ss.)
38. Nei rendiconti annuali del Ministero Pubblico della Confederazione si riferisce ampiamente di procedimenti avviati per comportamenti punibili come il fiancheggiamento di attività terroristiche. Il Tribunale penale federale, dal 2004, anno della sua entrata in funzione, ha pronunciato una trentina di condanne per partecipazione, sostegno o simpatia nei confronti di gruppi terroristici, in particolare in applicazione della Legge federale riguardante il divieto di appartenenza al gruppo Al Qaida e ad altre

organizzazioni similari, rispettivamente in applicazione della punibilità della partecipazione ad organizzazioni criminali, nonché in particolare della rappresentazione di atti di cruda violenza punibile in base all'art. 135 CP (si veda la ricerca dell'Università di Losanna intitolata "*Analyse du terrorisme djihadiste devant le Tribunal Pénal Fédéral (2004-2020)*").

TERZA PARTE: MANCATA TRASPARENZA
RIGUARDO ALL'INCOMPATIBILITÀ
CON I DIRITTI INDIVIDUALI FONDAMENTALI

39. Nell'opuscolo informativo, con le cosiddette "spiegazioni del Consiglio federale" edito dalla Cancelleria federale e distribuito a tutto l'elettorato, sono contenuti capitoli intitolati "I principi dello Stato di diritto sono garantiti" nonché "Tutelare i valori fondamentali" (pag. 313 dell'opuscolo). Queste argomentazioni sono state riprese sia nelle raccomandazioni formulate pubblicamente, sia nelle raccomandazioni formulate da parte dei partiti politici a favore dell'iniziativa, nonché da parte dei loro rappresentanti.
40. Sia nel messaggio che in altre dichiarazioni pubbliche, sia scritte che verbali, sia da parte del Consiglio Federale, che da parte di altre autorità federali, viene continuamente ribadito che le nuove norme e misure previste dalla legge in votazione il 13 giugno 2021 sono conformi alle norme riguardanti la protezione dei diritti individuali fondamentali previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo (CEDU), dalla Convenzione dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, nonché dalle norme della Costituzione federale.
41. Viene sottaciuto che le dichiarazioni suddette sono state smentite:
 - a) dal Dipartimento federale degli esteri
 - b) da oltre 60 professori di facoltà di giurisprudenza delle Università svizzere
 - c) da parte di agenzie delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, che considerano l'accettazione della legge come una violazione massiccia dei diritti individuali da parte della Svizzera
 - d) da parte di numerose organizzazioni internazionali e nazionali impegnate nella difesa dei diritti individuali, tra le quali in particolare Amnesty International
 - e) dal prof. Nils Melzer, referente speciale per la Svizzera presso le Nazioni Unite sul tema della tortura

42. Viene sottaciuto che tutte le misure previste dalla MPT, ad eccezione degli arresti domiciliari, devono essere contestate davanti al Tribunale Amministrativo Federale, ma solamente dopo che siano state messe in esecuzione. Viene sottaciuto che, contrariamente ai principi previsti dal Codice svizzero di procedura penale e dalle leggi cantonali di polizia, la procedura ricorsuale davanti al Tribunale amministrativo federale richiede usualmente parecchi mesi, durante i quali la misura permane.
43. Viene sottaciuto che i ricorsi contro le suddette misure in conformità dell'art. 24g cpv.3 MPT non hanno effetto sospensivo.
44. Viene sottaciuto che la nuova legge non prevede garanzie di difesa né il diritto di essere sentito, né il diritto di essere assistito da parte di un difensore in particolare nel corso dei colloqui previsti dalla MPT.
45. Pertanto, anche dal punto di vista del rispetto dei diritti individuali fondamentali, le dichiarazioni delle autorità federali, a cominciare dal Consiglio federale, sono manifestamente fuorvianti, non sono neutrali, non sono oggettive e non sono trasparenti.

QUARTA PARTE: LE INFORMAZIONI FEDERALI FUORVANTI
VIOLANO LE NORME COSTITUZIONALI E LA LEGGE
FEDERALE SUI DIRITTI POLITICI (LDP) DEL 17.12.1976

46. La diffusione delle suddette informazioni da parte delle autorità federali viola l'art. 34 cpv.2 della Costituzione federale svizzera che "*protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto*".
47. Le informazioni suddette diffuse dalle Autorità federali hanno violato i seguenti principi previsti esplicitamente dall'art. 10a della Legge federale sui diritti politici (LDP):
 - a) il principio della completezza, dal momento che hanno sottaciuto all'elettorato l'esistenza di norme penali che puniscono gli atti preparatori di gravi reati e il tentativo di numerosi crimini e delitti, sottacendo anche l'obbligo della polizia di intervenire con tutti i mezzi previsti dalla legge anche per la individuazione degli atti preparatori e dei tentativi

- b) il principio dell'oggettività,
dal momento che le informazioni federali suddette contrastano manifestamente con il testo esplicito delle norme del Codice Penale e delle disposizioni penali previste da altre leggi federali nonché con il testo delle norme di polizia federali e cantonali
- c) il principio della trasparenza,
poiché è stato sottaciuto all'elettorato il contenuto dei rapporti annuali delle autorità federali sia giudiziarie che di polizia, nonché il contenuto della giurisprudenza del Tribunale penale federale.

48. Nella sentenza del Tribunale federale 1C_315-347 2018 datata 10.04.2019, che ha annullato la votazione popolare del 28 febbraio 2016 sull'iniziativa popolare "*Per il matrimonio e la famiglia – contro la punizione del matrimonio*", si stabilisce in particolare che il risultato di una votazione può risultare falsificato se l'elettorato è stato informato falsamente riguardo allo scopo e alla portata dell'oggetto della votazione. In particolare è inammissibile sottacere all'elettorato elementi importanti, come è avvenuto mediante le suddette informazioni federali fuorvianti (cfr. consid. 4.2.2. nonché la DTF 139 I 2 consid. 6.2., pag. 14).
49. Le informazioni federali fuorvianti suddette sono manifestamente idonee ad influenzare in modo decisivo il risultato della votazione. Infatti, le informazioni fuorvianti suddette vertono sul perno della motivazione di tutta la proposta di legge in votazione. Allo scopo di convincere l'elettorato, si ripete continuamente che "*la polizia è in grado di intervenire solamente dopo che sia stato commesso un atto terroristico*". Si tratta di un argomento che sicuramente convince l'elettorato ad approvare qualsiasi norma che permetta di colmare una simile lacuna. In realtà, questa lacuna non esiste per nulla.
50. Per l'elettorato è praticamente impossibile rendersi conto del carattere fuorviante, falso, non oggettivo e non neutrale delle suddette dichiarazioni federali. Infatti non si può pretendere che l'elettorato laico conosca il contenuto della giurisprudenza federale, delle disposizioni penali delle suddette leggi federali, nonché delle norme del Codice Penale e men che meno il contenuto dei rapporti annuali dei Ministeri pubblici federali e cantonali nonché di Fedpol.

51. Il carattere di falsità, non oggettività, non neutralità e opacità delle suddette informazioni federali è molto grave, poiché le stesse contrastano addirittura con il testo esplicito di numerose norme del Codice Penale, di leggi federali nonché con il contenuto della giurisprudenza costante.
52. Le suddette informazioni federali fuorvianti sono state riprese da partiti politici, da rappresentanti di partiti politici e anche da giornalisti neutrali, preoccupati di riferire in modo oggettivo le diverse posizioni sostenute a riguardo all'oggetto in votazione, come è il caso del quotidiano Corriere del Ticino e del periodico Beobachter. Ciò dimostra quindi che le suddette informazioni federali fuorvianti hanno ottenuto l'effetto desiderato, ingannando persino partiti politici e rappresentanti di partiti politici e addirittura anche commentatori neutrali.
53. Ciò dimostra la pratica impossibilità per la grande maggioranza dell'elettorato laico di riconoscere la falsità delle suddette informazioni federali. Ciò dimostra anche però l'effetto moltiplicatore ottenuto grazie alle suddette informazioni federali fuorvianti.

* * *

Per questi motivi,

visti gli artt. 32 cpv.4 della Costituzione federale, 10a della Legge federale sui diritti politici,

si chiede di giudicare:

I. In via provvisoria

1. La procedura della votazione prevista per il 13 giugno 2021 sulla Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo viene sospesa e rinviata ad altra data.

2. Con effetto immediato viene sospesa, rispettivamente rinviata a nuova data la votazione federale riguardante la legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo prevista per il 13 giugno 2021.

II. In via principale

1. Viene accertato che le informazioni diffuse dalle autorità federali riguardo al contenuto della Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo sono avvenute in violazione dei diritti politici dell'elettorato svizzero.
2. Viene annullata la votazione federale condotta il 13 giugno 2021 riguardante la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo.

III. In via eventuale

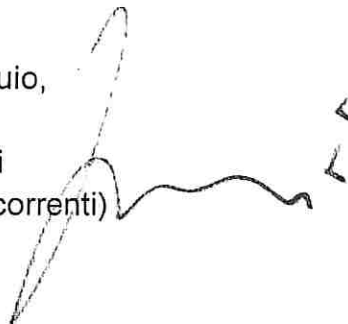
1. Viene annullato il risultato della votazione del 13 giugno 2021 riguardante la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo.

IV. In ogni caso

Non si prelevano tasse e spese giudiziarie.

Con il massimo ossequio,

Avv. Paolo Bernasconi
(per sé e per gli altri ricorrenti)



Annessi:

1. estratto dal quotidiano La Regione, datato 14 maggio 2021
2. estratto dal quotidiano Corriere del Ticino datato 15 maggio 2021
3. estratto dal quotidiano Corriere del Ticino datato 20 maggio 2021
4. estratto dal Corriere del Ticino datato 21 maggio 2021
5. estratto dalla rivista Beobachter 27.4.2021
6. estratto dal portale Ticinonline/20 minuti del 15.05.2021
7. comunicato stampa Fedpol datato 13.04.2021
8. estratto dal settimanale Opinione Liberale
9. procure (seguono)